



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direzione Affari Generali ed Ordinamento

28.10.02 022001

Frascati,
Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (Roma) Italia


Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Ai Responsabili delle Unità Funzionali
Organizzazione - Amministrazione
delle Strutture INFN

Ai Responsabili dei Servizi Amministrazione
delle Strutture INFN

Al Responsabile del Servizio di Presidenza

Loro Sedi



Oggetto: Infortuni ed interruzione dei termini di prescrizione.

Questa Direzione ha formulato alla Agenzia Generale dell'Assitalia, in data 23.05.2002 con lettera prot. n. 12009, richiesta di chiarimenti relativamente alla interruzione dei termini di prescrizione per le denunce riguardanti gli infortuni professionali ed extraprofessionali.

In data 11 settembre 2002 è pervenuta, da parte dell'Agenzia Generale di Frascati una nota che riassume la prassi da seguire a seguito di sinistro.

Si rammentano, pertanto, sulla base dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione gli obblighi da seguire:

- L'Assicurato (e si intende questa Direzione a seguito di segnalazione da parte della Struttura) deve darne avviso scritto all'Agenzia Generale di Frascati entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.;
- La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato. A guarigione avvenuta l'assicurato trasmetterà idonea documentazione sanitaria comprovante l'entità delle lesioni subite;
- I rischi sportivi sono regolati esclusivamente dall'art. 34 delle Condizioni Generali di Assicurazione;



- I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 - Il comma C.C., in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

A tale proposito si sottolinea che il personale dipendente o collaboratore infortunato, al fine di interrompere la prescrizione, ha l'obbligo, entro un anno dal verificarsi dell'evento, di indirizzare "personalmente" una lettera raccomandata R.R. alla Compagnia Assicuratrice e per conoscenza alla scrivente Direzione, a prescindere dalla effettuazione della visita medico legale.

Rimangono immutate le modalità sino ad ora seguite per l'inoltro delle denunce.

La scrivente Direzione, ed in particolare l'Ufficio Affari Assicurativi e Sociali, è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Generali e Ordinamento
IL DIRETTORE
(Dott. Roberto Pellegrini)